

CONSEGNATO NELLA SEDUTA  
DEL 26/09/2013



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME  
13/91/CU06/C2-C4-C5-C8-C9



**PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE  
DEL DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, RECANTE  
“DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMU, DI ALTRA FISCALITÀ  
IMMOBILIARE, DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE ABITATIVE E DI  
FINANZA LOCALE, NONCHÉ DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E  
DI TRATTAMENTI PENSIONISTICI”**

***Punto 6) O.d.g. Conferenza Unificata***

Il provvedimento ha una significativa rilevanza per le Regioni. In particolare si evidenziano i principali aspetti:

**Disciplina sull'IMU:** gli alloggi sociali sono stati equiparati ad abitazione principale e quindi esentati dal pagamento dell'IMU purtroppo solo dal 2014. È indispensabile che l'equiparazione avvenga già a partire dal 2013 per sostenere economicamente l'attività pubblica dei gestori di ERP data la forte connotazione sociale della spesa.

**Modifiche del decreto legislativo n. 118/2011 sull'armonizzazione dei sistemi contabili:** la nuova disciplina del patto di stabilità interno ha uguagliato nei valori il tetto di competenza a quello eurocompatibile con l'obbligo di rispetto di entrambi i tetti di spesa ai fini degli adempimenti. Le Regioni nel passaggio al tetto di spesa eurocompatibile avevano richiesto sin dalla formazione della legge di stabilità 2013 una riduzione graduale del tetto di spesa in competenza stante l'importante divario fra i dati di competenza e cassa soprattutto per alcune Regioni.

L'art. 9 del DL ha accolto solo in parte questa istanza cancellando l'obbligo del rispetto del tetto di competenza pura per le sole Regioni in sperimentazione.

Poiché il tetto di competenza non rileva ai fini degli obiettivi di finanza pubblica, se ne chiede la soppressione anche alla luce del nuovo ordinamento contabile a cui saranno sottoposte le Regioni dal 2015.

**Rifinanziamento ammortizzatori in deroga per l'anno 2013:** ad oggi il fabbisogno sulla base dei dati effettivi è di gran lunga superiore al finanziamento di 500 milioni messi a disposizione dal DL. Si evidenzia la necessità di un'integrazione dei fondi congrua rispetto alla domanda che si stima almeno pari a 1.000 milioni. Le Regioni ritengono, inoltre, insostenibile la proposta di finanziamento di 1 miliardo per 2014 e 700 milioni per il 2015.

Le Regioni esprimono altresì forte preoccupazione perché ad oggi ancora non è stata formalizzata una proposta governativa sui criteri di accesso.

Occorre, peraltro, sottolineare che le risorse derivanti dalla PAC e destinate alle Regioni Obiettivo Convergenza sono aggiuntive e non sostitutive del finanziamento statale.

**Revisione della disciplina della TARES:** le Regioni ribadiscono la necessità che la revisione della disciplina non pregiudichi la sostenibilità finanziaria dei sistemi di gestione integrata dei servizi urbani, garantendo la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio a tutti gli effetti, quale condizione per non compromettere l'iter di riforma intrapreso dalle Regioni in materia.


Al fine di contribuire nell'iter istruttorio del decreto-legge, si ritiene di individuare una serie di emendamenti che vengono articolati in:

- Emendamenti senza alcun impatto finanziario (dal nr. 1 al nr. 6) sui quali le Regioni si attendono dal Governo un esito sicuramente favorevole;
- Emendamenti con impatto finanziario rispetto ai quali le Regioni non ritengono concluso il confronto con il Governo con la formalizzazione del presente parere. Infatti, tutte le proposte relative alle tematiche contenute nel decreto rappresentano criticità per il sistema delle Regioni e soprattutto per le comunità amministrative e necessitano di un dialogo interistituzionale imprescindibile per una soluzione equilibrata.

Si esprime pertanto parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti allegati a partire dal nr. 1 al nr. 6 in quanto senza impatto finanziario.



- Emendamenti senza oneri per la finanza pubblica.....
1. Emendamento “Eliminazione dell’obiettivo del patto di stabilità in termini di competenza” .....
  2. Emendamento per la salvaguardia degli equilibri dei bilanci regionali .....
  3. Emendamento per l’esclusione dal patto di alcune spese già conteggiate negli obiettivi di finanza pubblica.....
  4. Emendamento spazi finanziari del patto di stabilità.....
  5. Emendamento finalizzato ad assicurare alle Regioni in equilibrio finanziario le risorse non richieste quale anticipazione da destinare a spese per investimenti in sanità. ....
  6. Emendamento per anticipare la distribuzione delle risorse fra le tre Sezioni del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili.....
- Emendamenti con oneri per la finanza pubblica.....
7. Emendamenti per il rifinanziamento degli ammortizzatori in deroga per l’anno 2013.....
  8. Emendamento “Decorrenza termini esclusione dal pagamento dell’IMU alloggi sociali” .....
- Emendamenti all’Art. 2. (Altre disposizioni in materia di IMU) .....
9. Emendamento (1) .....
  10. Emendamento (2) in subordine .....
  11. Emendamento (3) .....
- Emendamenti all’Art. 4. (Riduzione dell’aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato) .....
- Emendamenti all’Art. 6. (Misure di sostegno all’accesso all’abitazione e al settore immobiliare).....
12. Emendamento (1) .....
  13. Emendamento (2) .....
  14. Emendamento (3) .....
  15. Emendamento (4) .....



## **Emendamenti senza oneri per la finanza pubblica**

### **Emendamento “Eliminazione dell’obiettivo del patto di stabilità in termini di competenza”**

Al comma 9 dell’art.9 del DL 31 agosto 2013, n. 102 sono abrogate le seguenti parole: “*che hanno aderito alla sperimentazione di cui all’art.36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118,*”.

#### **Relazione**

La nuova disciplina del patto di stabilità interno ha uguagliato nei valori il tetto di competenza a quello eurocompatibile con l’obbligo di rispetto di entrambi i tetti di spesa ai fini degli adempimenti. Le Regioni nel passaggio al tetto di spesa eurocompatibile avevano richiesto una riduzione graduale del tetto di spesa in competenza stante l’importante divario fra i dati di competenza e cassa soprattutto per alcune Regioni. Poiché il tetto di competenza non rileva ai fini degli obiettivi di finanza pubblica, se ne chiede la soppressione anche alla luce del nuovo ordinamento contabile a cui saranno sottoposte le Regioni dal 2015.

### **Emendamento per la salvaguardia degli equilibri dei bilanci regionali**

All’art.9 è aggiunto il seguente comma:

“9 bis. Al termine del comma 2 dell’art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 è aggiunto il seguente periodo: “*Nell’ammontare complessivo delle entrate da considerarsi ai fini del calcolo del limite dell’indebitamento sono comprese le risorse del fondo di cui all’articolo 16-bis del decreto 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 35, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise*”.”

#### **Relazione**

L’emendamento ripropone, anticipandola, la norma già predisposta dai tecnici della RGS e dai rappresentanti delle Regioni nell’ambito dei gruppi di lavoro per la revisione del D.lgs. 118/2001 riguardante le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, a seguito della sperimentazione già avviata ai sensi dell’art.36 del d.lgs. citato, che ha individuato una soluzione normativa inserita nel testo di revisione del D.lgs..

Si ritiene necessario anticipare tale norma in attesa dell’approvazione del decreto integrativo e correttivo del DLGS 118/2011 che data la complessità delle procedure di emanazione dei decreti legislativi attuativi della delega sul federalismo fiscale, non potrà essere emanato nell’anno in corso c’era previsto. Le Regioni, peraltro, hanno già applicato tale regola per preservare gli equilibri del bilancio 2013.

La norma elaborata è essenziale e necessaria alla salvaguardia degli equilibri dei bilanci regionali, stante l’impossibilità di sostenere il rimborso dell’indebitamento nel nuovo limite del 20% definito sulle entrate tributarie proprie senza vincoli di destinazione dopo la trasformazione con legge di stabilità 2013 di entrate in libera disponibilità delle Regioni in trasferimenti con vincolo di destinazione per il Trasporto pubblico locale.



## **Emendamento per l'esclusione dal patto di alcune spese già conteggiate negli obiettivi di finanza pubblica**

All'art. 9 del DL 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici, è aggiunto il seguente comma:

“All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al termine del comma 254 è aggiunto il seguente periodo: “Per l'anno 2013 le somme attribuite alle Regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma fino a concorrenza di 120 milioni non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno”;
- b) al termine del comma 271 è aggiunto il seguente periodo: “Per l'anno 2013 le somme attribuite alle Regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma fino a concorrenza di 100 milioni non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno”;
- c) al termine del comma 272 è aggiunto il seguente periodo: “Per l'anno 2013 le somme attribuite alle Regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma fino a concorrenza di 75 milioni non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno”;
- d) al termine del comma 273 è aggiunto il seguente periodo: “Per l'anno 2013 le somme attribuite alle Regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno”.

### **Relazione**

L'emendamento permette alle Regioni di escludere parte delle spese dal limite imposto dal patto di stabilità. L'emendamento non ha impatti finanziari per lo Stato in quanto per gli importi specificati le spese sono già state considerate negli equilibri di finanza pubblica della legge di stabilità 2013 ai fini del fabbisogno e dell'indebitamento netto (come da Relazione tecnica).

In particolare si tratta della possibilità di escludere dal patto: le spese effettuate a valere sulle somme attribuite ai sensi dell'art.1, della legge 228/2012 ai seguenti commi:

- c. 254 relative al **Fondo sociale per l'occupazione e al formazione** (art.18, c.1, lett.a) DL 185/2008) – Ammortizzatori sociali in deroga - fino a concorrenza di 120 milioni;
- c. 271 relative al **Fondo per le politiche sociali** fino a concorrenza di 100 milioni;
- c. 272 relative agli interventi finanziati con il **Fondo per le non autosufficienze** fino a concorrenza di 75 milioni;
- c. 273 relative al **Fondo per la concessione delle borse di studio** per l'intero stanziamento (50 milioni).



## **Emendamento spazi finanziari del patto di stabilità**

Al comma 8 dell'art. 1 del DL 35/2013 come coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64 dopo le parole "certi, liquidi ed esigibili" sopprimere "al 31 dicembre 2012" e dopo le parole "richiesta equivalente di pagamento" sopprimere "entro il predetto termine"; dopo le parole "prioritariamente per il pagamento di" sostituire "residui" con "debiti".

### **Relazione**

Al fine di consentire anche ai comuni e alle province delle Regioni che non hanno debiti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2012 di poter utilizzare gli spazi finanziari del patto di stabilità previsti dal DL 35/2013 "Pagamenti della Pubblica amministrazione" si propone di sopprimere la data di riferimento del 31/12/2012.

Infatti l'articolo 1 comma 7 del DL 35/2013 prevede la possibilità di allentare i vincoli di patto alle Regioni per l'importo dei residui passivi di parte corrente erogati ai comuni e alle province soggetti al patto a fronte di corrispondenti residui attivi.

Il successivo comma 8 però vincola tale possibilità esclusivamente le Regioni al pagamento dei loro debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2012. Tali spazi sarebbero destinati prioritariamente per il pagamento di residui di parte capitale in favore degli enti locali.

Si evidenzia come non tutte le Regioni hanno dichiarato debiti certi liquidi ed esigibili in quanto in linea con la tempistica dei pagamenti previsti dai rispettivi contratti con i fornitori (Cfr. Relazione del Ministero dell'Economia sullo stato di avanzamento del DL 35/2013). Sarebbe opportuno pertanto al fine di consentire anche agli enti locali delle Regioni che non registrano debiti al 31/12/2012 di beneficiare dell'allentamento del patto di modificare in modo minimale la norma stralciando la data di riferimento del 31/12/2012.

La norma non necessita di copertura finanziaria in quanto già compresa all'interno delle coperture previste con l'approvazione del DL 35/2013.

## **Emendamento finalizzato ad assicurare alle Regioni in equilibrio finanziario le risorse non richieste quale anticipazione da destinare a spese per investimenti in Sanità**

Dopo il comma 6 dell'art.13 del DL 31 agosto 2013, n. 102 è aggiunto il seguente comma 6 bis:

"6 bis. In sede di emanazione del decreto direttoriale previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e s.m.i., le quote di anticipazione attribuite alle Regioni ma non richieste dalle stesse restano nella disponibilità delle medesime per il completamento dei programmi di investimento tecnologici in sanità e dei relativi pagamenti alle imprese. Per quanto previsto al periodo precedente non si applica il comma 5, dell'articolo 3, del richiamato decreto-legge 35 del 2013."

### **Relazione**

Emendamento è finalizzato ad assicurare alle Regioni in equilibrio finanziario le risorse non richieste quale anticipazione da destinare a spese per investimenti in sanità.



Le risorse messe a disposizione per la seconda tranches del 2013 e nell'anno 2014 non richieste dalle Regioni per le finalità previste, rimangono nelle disponibilità delle stesse per il completamento dei programmi di investimento tecnologici in sanità e dei relativi pagamenti alle imprese. Le risorse rimangono sul territorio delle Regioni a cui erano state attribuite rivedendone la finalità.

Poiché tali risorse sono assegnate a titolo di anticipazione a tassi vantaggiosi rispetto a quelli che ogni singola regione potrebbe ottenere presentandosi singolarmente sul mercato, si ritiene che anche le Regioni che non hanno richiesto anticipazione per pagare i debiti in sanità verso fornitori possano usufruire di questi tassi agevolati per attivare azioni di sviluppo.

### **Emendamento per anticipare la distribuzione delle risorse fra le tre Sezioni del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili"**

All'articolo 13, comma 9, le parole "28 febbraio 2014" sono sostituite dalle parole "31 ottobre 2013".

#### **Relazione**

Al fine di favorire la predisposizione dei bilanci di previsione 2014 delle Regioni si chiede di anticipare da data entro cui adottare la suddivisione delle risorse fra le tre Sezioni del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili".

### **Emendamenti con oneri per la finanza pubblica**

#### **Emendamenti per il rifinanziamento degli ammortizzatori in deroga per l'anno 2013**

Al comma 1 dell'art.10 le parole "500 milioni" sono sostituite da "1.000 milioni".

#### **Relazione**

Ad oggi la richiesta delle Regioni sulla base dei dati effettivi è di gran lunga superiore al finanziamento di 500 milioni messi a disposizione dal DL. Si chiede un'integrazione dei fondi rispetto alla domanda.

#### **Emendamento "Decorrenza termini esclusione dal pagamento dell'IMU alloggi sociali"**

Al secondo periodo del comma 4, dell'art.2 del DL 31 agosto 2013, n. 102, le parole "1° gennaio 2014" sono sostituite da "1° gennaio 2013"

#### **Relazione**

L'emendamento mira: a sostenere economicamente l'attività pubblica dal forte impatto sociale dei gestori di ERP; a proporre l'estensione dell'esclusione del pagamento dell'IMU sugli alloggi ERP sin dal 2013. Infatti, la norma prevede già l'equiparazione di tali alloggi ad abitazione principale e quindi l'esclusione del pagamento d'imposta dal 2014.



## **Emendamenti all'Art. 2. (Altre disposizioni in materia di IMU)**

### **Emendamento (1)**

Al secondo comma, lett. a), dell'art. 2 dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente :  
"Sono, altresì, esenti dall'imposta municipale propria gli alloggi destinati ad edilizia residenziale pubblica posseduti dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP), costituiti anche in forma societaria, o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati e aventi le stesse finalità degli IACP."

### **Relazione**

La modifica, che riporta la posizione delle Regioni già approvata dalla Conferenza delle Regioni (seduta del 13 giugno 2013), prevede l'esenzione dall'IMU degli alloggi degli IACP, proposta da inserire nella prevista Legge di revisione dell'IMU che il Governo si era impegnato a presentare entro il 31 agosto 2013. Si ritiene che gli ex IACP debbano essere esclusi dall'applicazione dell'IMU, in forza dell'esclusione dall'ICI secondo le modalità riconosciute dall'art. 1 comma 3 del D.L. 27/05/2008, n.93 convertito in legge 24 luglio 2008, n.126, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione agli enti medesimi. La riduzione del carico fiscale, ora in tutto uguale a quella che grava sull'edilizia privata a destinazione abitativa, potrebbe, in tal modo, compensare, anche se in misura ridotta, la scarsa quantità di risorse finanziarie necessarie a soddisfare la domanda di alloggi per le fasce più deboli e ad elevare il livello di manutenzione e conservazione del patrimonio esistente.

### **Emendamento (2) in subordine**

Al secondo comma, lett. b), dell'art. 2 comma 10, sesto periodo, le parole "regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP)" sono sostituite dalle seguenti: "**agli alloggi di edilizia residenziale pubblica posseduti dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP), costituiti anche in forma societaria**".

### **Relazione**

La modifica è in subordine al mancato recepimento della modifica proposta al comma 2 lett.a (esenzione IMU per IACP).La modifica intende estendere la detrazione di imposta anche agli alloggi non assegnati per carenza di manutenzione o, comunque, liberi. Ulteriore esigenza è quella di estendere a tutti gli enti di ERP, costituiti anche in forma societaria, i benefici della prevista detrazione.

### **Emendamento (3)**

All'art. 2, quarto comma, le parole "i fabbricati di civile abitazione destinati ad" sono sostituite con la parola "gli".

### **Relazione**

Tale modifica si rende necessaria per delimitare l'equiparazione ai soli alloggi sociali e non all'intero fabbricato a tal uso destinato che potrebbe contemplare al suo interno alloggi privati e locali aventi altre destinazioni.



#### **Emendamenti all'Art. 4. (Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato)**

All'art. 4, dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma 1 bis :

“1 bis. All'art. 3 comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto il seguente periodo: “La facoltà di avvalersi di tale regime è estesa anche agli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP), costituiti anche in forma societaria, o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati e aventi le stesse finalità degli IACP, ai fini della tassazione dei proventi derivanti dai canoni di locazione degli alloggi sociali, così come definiti dal Decreto interministeriale 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, in ragione di un'aliquota pari alla metà di quella definita per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli artt. 2 comma 3, e 8 della L. 9/12/1998, n. 431.

Le risorse derivanti dalla restante metà di detta aliquota dovranno essere destinate a programmi di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico, approvati dalla Regione o PP.AA.”

#### **Relazione**

Allo stato attuale, ai fini della determinazione dell'imponibile fiscale sugli alloggi di ERP, è consentita la sola deduzione forfettaria del 15% del canone a titolo di costi sostenuti.

A causa del limitato canone di locazione applicato per l'Edilizia sociale, la deduzione forfettaria risulta di fatto irrisoria e tale da non compensare i costi sostenuti per la gestione e manutenzione di tali alloggi.

I costi effettivi degli operatori dell'ERS (IACP) sono ampiamente superiori a quelli delle immobiliari di gestione privata in quanto devono essere uffici in grado di rispettare le normative regionali in materia di ERP, in ordine sia all'assegnazione e alla successiva gestione dei contratti di locazione.

La possibilità di avvalersi del regime della cedolare secca prevista per i contratti di cui agli art. 2, comma 3 e 8 della L.431/98, ritenuta congrua percentuale di tassazione, consentirebbe, altresì di liberare risorse da destinare a programmi di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico cui non si riesce a far fronte con risorse ordinarie.

#### **Emendamenti all'Art. 6. (Misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare)**

##### **Emendamento (1)**

All'art. 6, dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma 1 bis :

“1 bis. E' soppressa la lettera b comma 5 art. 1 del Decreto 22 febbraio 2013, n. 37.”

#### **Relazione**

La modifica afferisce al Regolamento di attuazione del Fondo di solidarietà, approvato con Decreto 22 febbraio 2013, n. 37.

Per consentire di usufruire della sospensione delle rate di mutuo anche da parte di soggetti fruitori di contributo pubblico, si propone la soppressione della limitazione imposta dal comma 5 lett. b) dell'art 1 del decreto 37/2013.



Gli eventi previsti dal primo comma dell'art. 1 possono coinvolgere qualunque soggetto ancorché fruente di contributi pubblici.

## Emendamento (2)

All'art. 6, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente comma 4 bis :

**“4 bis. All'art. 11 della l. 431/1998 sono apportate le seguenti modifiche:**

- 1) al comma 3, dell'art. 11 della L.431/98, le parole “nonché qualora le disponibilità del Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o attraverso attività di promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati.”, sono sostituite dalle seguenti: **“ovvero per sostenere le iniziative intraprese dai comuni e dalle Regioni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi di garanzia o attraverso attività di promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canoni concordati ai sensi dell'art. 2, comma 3 .”;**
- 2) al comma 6, dell'art. 11 della L.431/98, sono aggiunte in fine le seguenti parole **“e definire la finalità di utilizzo del Fondo ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con il Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli istituiti dall'art. 6, comma 5, del D.L. 31 agosto 2013, n.102.”**

## Relazione

Le modifiche si rendono necessarie in relazione all'esiguità dei fondi per ottimizzare l'utilizzo delle risorse consentendo alle Regioni di scegliere tra le misure già previste dall'articolo 11 (salvo i fondi di garanzia qui introdotti ma già praticati in sede locale) quella che più soddisfa le esigenze locali nel rispetto della finalità generale di sostegno ai cittadini nel pagamento dei canoni. La possibilità di utilizzare in forma unitaria i fondi di cui al comma 4 e al comma 5 risponde alla medesima finalità.



*[Handwritten signature]*

**Emendamento (3)**

All'art. 6 comma 5, al secondo periodo è eliminato “dove siano già stati attivati bandi per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli”.

**Relazione**

La modifica comporta la parziale eliminazione del secondo periodo, nella parte afferente alla attivazione dei bandi per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli.

**Emendamento (4)**

All'art. 6 comma 5, al terzo periodo la parola “sentita” è sostituita dalla parola “d'intesa”.

**Relazione**

Si propone di sostituire la parola “sentita” con d'intesa con la Conferenza, al fine di restituire alle Regioni un potere decisionale nella definizione dei criteri di riparto di detto fondo

Roma, 26 settembre 2013

